



LEGGE 17 giugno 2004 n.83

REPUBBLICA DI SAN MARINO

NORME IN MATERIA DI RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 giugno 2004

Art. 1

La carta di identità è documento di riconoscimento e costituisce mezzo di identificazione personale.

Può essere, altresì, titolo valido per l'espatrio del cittadino sammarinese negli Stati con i quali sono in vigore appositi Accordi.

Art. 2

La carta di identità è rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile – Servizi Demografici ed Elettorali, dopo accertamenti sulla identità della persona richiedente.

Essa è redatta su apposito supporto elettronico, costituito da materiali che garantiscono contro i rischi di contraffazioni, alterazioni o deterioramenti.

Il modello della carta di identità è posto agli atti del Consiglio Grande e Generale ed allegato alla presente legge.

Art. 3

La carta di identità è rilasciata ai cittadini sammarinesi ed ai forensi anagraficamente residenti in Repubblica che hanno compiuto gli anni quattordici.

Il cittadino sammarinese non residente in Repubblica deve presentare la certificazione di residenza rilasciata dall'Autorità estera o la dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 21 ottobre 1988 n. 105.

Art. 4

Il cittadino sammarinese che intende richiedere la carta di identità valida per l'espatrio deve sottoscrivere, al momento della richiesta, una dichiarazione in bollo in cui attesta di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, previste dalla legge vigente in materia.

Per i minori degli anni diciotto il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio è subordinato all'assenso dell'esercente la potestà o la tutela ai sensi della Legge 26 aprile 1986 n. 49.

Art. 5

La carta di identità contiene, oltre all'immagine fotografica del titolare, il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il numero corrispondente al codice I.S.S., la cittadinanza, la residenza,

la sua validità e la data del rilascio, le firme del titolare e dell'Ufficiale di Stato Civile, il timbro dell'Ufficio riprodotto elettronicamente e l'eventuale indicazione di validità per l'espatrio.

L'acquisizione dell'immagine fotografica del richiedente avviene presso l'Ufficio di Stato Civile in forma elettronica o per fotoriproduzione in via elettronica dell'immagine fotografica esibita, purché attuale.

Art. 6

I dati riguardanti l'emissione della carta di identità sono registrati in un apposito archivio informatico tenuto presso l'Ufficio di Stato Civile e trasmessi al Comando della Gendarmeria in via telematica nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione e riservatezza dei dati personali.

L'accesso ai dati di cui al comma che precede è consentito altresì alle altre Forze di Polizia che ne facciano richiesta ai sensi delle Leggi 23 maggio 1995 n. 70 e n. 71.

Art. 7

La carta di identità ha durata di cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza con le modalità previste per il rilascio, presentando la carta scaduta.

In caso di deterioramento o di errori nella compilazione può essere rinnovata anche prima della data della scadenza presentando la carta da rinnovarsi; in caso di furto o smarrimento, il richiedente è tenuto a compilare presso l'Ufficio di Stato Civile, in duplice esemplare, uno stampato opportunamente predisposto, in bollo, nel quale sono indicate le circostanze in cui si è verificato lo smarrimento o il furto. Un esemplare di detta denuncia è trasmesso al Comando della Gendarmeria. In luogo di detta denuncia, il richiedente può presentare copia di analoga denuncia fatta all'Autorità di Polizia anche di Stati esteri.

Le modifiche nei dati riguardanti il titolare comportano per lo stesso l'obbligo al rinnovo della carta di identità, da richiedersi entro 60 giorni dalle avvenute modifiche.

La mancata osservanza di quanto prescritto al comma che precede dà luogo all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di Euro 20,00 ad un massimo di Euro 40,00 aggiornabile annualmente in sede di decreto sulle violazioni amministrative di cui agli articoli 32 e 36 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

La sanzione è applicata dal Commissario della Legge su richiesta del funzionario che ne ha ravvisato la discordanza.

Art. 8

Il rilascio e il rinnovo della carta di identità sono soggetti ad una tassa fissa di Euro 15,00, da riscuotersi dall'Ufficio di Stato Civile, che rilascia apposita ricevuta.

Art. 9

La carta di identità valida per l'espatrio è ritirata, anche se non scaduta, quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

A tal fine l'Autorità Giudiziaria od Amministrativa è tenuta a segnalare all'Ufficio di Stato Civile i nominativi delle persone per le quali sia sopravvenuta l'esclusione della facoltà di espatrio.

L'Autorità di cui al comma precedente ha altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente i nominativi dei soggetti cui non può essere rilasciata la carta di identità valida per l'espatrio.

Art. 10

L'esibizione della carta di identità da parte del suo titolare o dell'esercente la potestà sul minore o la tutela, tiene luogo alla certificazione dei dati anagrafici in essa contenuti, qualora la

certificazione debba presentarsi a corredo di una istanza o domanda agli uffici della Pubblica Amministrazione.

E' fatto divieto al pubblico funzionario o al soggetto all'uopo incaricato, di richiedere certificati attestanti il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza e la residenza, qualora il titolare o l'esercente la potestà sul minore o la tutela, esibisca la carta di identità in corredo dell'istanza o domanda o, in alternativa, l'autocertificazione, quando la carta di identità è scaduta o i dati in essa contenuti hanno subito variazioni dalla data del suo rilascio.

Art. 11

Le carte di identità rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituite alla scadenza.

Art. 12

Con decreto reggenziale possono essere disposte modifiche all'Allegato "A" della presente legge, alle indicazioni contenute, alla documentazione necessaria al rilascio della carta di identità, ed all'importo per il rilascio ed il rinnovo di cui al precedente articolo 8.

Parimenti, con decreto reggenziale potrà essere disposto l'inserimento nella carta di identità di dispositivi di memorizzazione, quali, a titolo esemplificativo, microprocessori e/o banda magnetica o ottica, contenenti dati utili per razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e per consentire l'erogazione di ulteriori servizi al cittadino, nel rispetto della normativa in materia di protezione e sicurezza dei dati personali.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con apposito decreto reggenziale sarà disciplinato il rilascio del documento di identità elettronico ai minori di anni quattordici.

Art. 13

La presente legge abroga la Legge 25 gennaio 1990 n. 12 ed ogni altra norma in contrasto.

L'archivio cartaceo delle carte di identità rilasciate, formato dall'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1990 n. 12, è riversato nell'Archivio informatico di cui al primo comma dell'articolo 6 della presente legge.

Art. 14

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2004.

Data dalla Nostra Residenza, addì 22 giugno 2004/1703 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
(Paolo Bollini – Marino Riccardi)

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
(Loris Francini)

ALLEGATO

FRONTE

Repubblica di San Marino
CARTA D'IDENTITÀ n° 000000

Cognome
Nome
Data di Nascita
Luogo di nascita

DIREZIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

cm 5,4

cm. 8,5

RETRO

Cittadinanza
Residenza

Valida fino al:
San Marino

Il titolare

L'Ufficiale di Stato Civile

UFFICIO STATO CIVILE
RSM

cm 5,4

cm. 8,5

La carta d'identità, laminata con nastro olografico "Genuine Authentic", contiene lo stemma della Repubblica leggibile agli ultravioletti.